

Arriva l'Aua, l'autorizzazione unica ambientale che accorpa più procedimenti

Prove di eco-semplificazione

Saranno le regioni a modularne il numero dei titoli annessi

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Una sola domanda, rivolta a un singolo ufficio, con costi contenuti e risposta garantita entro 150 giorni, per essere autorizzati a emettere inquinanti in aria, acqua e suolo e per gestire i rifiuti prodotti. A promettere di salvare le imprese dall'eco-burocrazia è la nuova disciplina sulla «autorizzazione unica ambientale», disciplina prevista da un decreto già approvato in via definitiva dal governo lo scorso 5 febbraio 2013 ed ora in attesa di debutto sulla Gazzetta Ufficiale. Debutto con il quale la parola passerà a regioni e province autonome, alle quali il decreto in itinere attribuisce la facoltà di ampliare a livello locale il numero delle autorizzazioni ambientali incorporabili nel nuovo «provvedimento unico» (la norma statale ne prevede solo sette) al fine di rendere lo snellimento amministrativo maggiormente appetibile per le imprese interessate (le aziende medio-piccole e quelle a ridotto impatto sull'ecosistema).

L'autorizzazione unica. L'Autorizzazione unica ambientale (già ribattezzata «Aua») è il provvedimento amministrativo che sostituirà e raccoglierà in un unico documento i sette permessi ambientali «base» previsti dal decreto in itinere e quelli che i singoli enti locali vorranno affiancare al nucleo minimo stabilito a livello statale.

Rilasciata dal comune attraverso il suo Sportello Unico per le attività produttive («Suap»), l'Aua avrà una durata di 15 anni ma dovrà essere sottoposta a revisione anticipata in caso di modifica dell'attività d'impresa o degli impianti aziendali.

I titoli ambientali incorporabili. Il nuovo regolamento governativo (predisposto nella forma di decreto del presidente della Repubblica) stabilisce, come accennato, solo il nocciolo duro delle autorizzazioni che l'Aua sostituirà, lasciando a regioni e province autonome la facoltà di aggiungere (nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali) altri titoli assimilabili.

Nel tenore del dpr licenziato, le autorizzazioni minime che l'Aua potrà concentrare sono le seguenti: autorizzazione allo scarico nelle acque ex dlgs 152/2006; comunicazione preventiva per utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, acque di vegeta-

zione di frantoi oleari, acque reflue da parte di aziende del settore ex dlgs 152/2006; autorizzazione generale per le emissioni «scarsamente rilevanti» in aria dlgs 152/2006; nulla osta alle emissioni sonore ex legge 447/1995 da parte degli impianti produttivi, sportivi, ricreativi commerciali; autorizzazione per utilizzo fanghi da depurazione in agricoltura ex dlgs 99/1992; comunicazione per auto-smaltimento e/o recupero rifiuti in procedura semplificata ex dlgs 152/2006.

Le imprese interessate. Ad essere interessate dall'Aua saranno tre tipologie di imprese: quelle non ammesse all'autorizzazione integrata ambientale («Aia») prevista dal dlgs 152/2006 (coincidenti con le grandi industrie elencate dall'allegato VIII alla parte Seconda del «Codice ambien-

La carta d'identità della nuova «Aua»

L'autorizzazione unica ambientale	È il titolo che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazioni in materia ambientale previsti dal decreto statale e dalle singole Regioni e Province autonome
I titoli ambientali incorporabili	L'Aua incorpora: <ul style="list-style-type: none"> • i sette titoli abilitativi alle emissioni in aria, acqua e gestione dei rifiuti previsti dal decreto nazionale; • i titoli ambientali previsti (a livello locale) da Regioni e Province autonome
Le imprese interessate	Possono accedere procedura Aua: <ul style="list-style-type: none"> • le micro, piccole e medie imprese previste dal dm 18 aprile 2005 • le imprese non soggette all'«autorizzazione integrata ambientale» ex dlgs 152/2006
Il procedimento di rilascio	La domanda per il rilascio dell'Aua: <ul style="list-style-type: none"> • deve essere presentata al «Suap» del Comune di competenza; • fa scattare i termini di 90/150 giorni entro i quali l'Ufficio deve rispondere; • prevede il pagamento di spese di istruttoria «controllate»
Il raccordo con le autorizzazioni in essere	Proseguono fino a naturale scadenza le autorizzazioni tradizionali: <ul style="list-style-type: none"> • già rilasciate in base alle procedure ambientali ordinarie; • in corso di rilascio alla data di entrata in vigore del nuovo decreto «Aua»

mentre rappresenterà solo una alternativa a quella tradizione nel caso le stesse intenderanno ottenere solo uno dei citati titoli oppure provvedere a semplici comunicazioni.

Il procedimento di rilascio. Il Suap rilascerà l'autorizzazione unica ambientale dietro presentazione di domanda entro un termine «standard» compreso (in base alla complessità dell'istruttoria prevista dalla legge) tra 90 e 150 giorni dall'istanza.

Un'accelerazione dell'iter burocratico arriverà però con l'adozione da parte del Minambiente del modello semplificato ed unificato di domanda.

Fino ad allora la domanda dovrà però essere inoltrata mediante istanza corredata dai documenti, dalle dichiarazioni ed attestazioni previste dalle norme di settore. Sempre al «Suap» andrà indirizzata, entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione unica rilasciata, l'istanza di rinnovo della stessa, e tramite una corsia preferenziale (autodichiarazione in luogo di nuova istanza corredata dai rituali documenti) se richiesta da imprese a più basso impatto ambientale.

Modifiche di impianti e attività andranno invece autorizzate (non dal «Suap» ma) direttamente dalla provincia o dalle altre autorità competenti indicate dalle singole regioni, alle quali le imprese che necessitano di variazioni non sostanziali potranno rivolgersi mediante semplice comunicazione (in luogo della più complessa domanda, obbligatoria invece per i cambiamenti sostanziali). Un tetto, come anticipato, è dal dpr previsto per i costi massimi del procedimento amministrativo sotteso al rilascio dell'autorizzazione unica: l'onere totale dell'istruttoria non potrà essere superiore alla somma dei singoli tributi previsti per i diversi provvedimenti ambientali.

Il raccordo con le autorizzazioni in essere. I soggetti già titolari di autorizzazioni rilasciate in base al tradizionale regime previsto dalla normativa ambientale, così come quelli in attesa di provvedimenti richiesti in base alla stessa, potranno accedere all'iter semplificato dell'Aua solo in fase di rinnovo dei permessi ambientali rilasciati o rilasciandi.



te»); il consistente insieme delle micro, piccole e medie imprese (ossia le imprese rientranti nei parametri dimensionali e di fatturato previsti dall'articolo 2 del dm 18 aprile 2005); le imprese soggette a valutazione di impatto ambientale (statale o regionale) non

comprensiva di tutti gli atti autorizzatori in base al Codice ambientale.

Per le imprese citate l'Aua costituirà la procedura autorizzatoria obbligatoria per acquisire l'intero novero dei titoli stabiliti dal dpr (unitamente a quelli eventualmente stabiliti territorialmente),